



AIUTI DI STATO

a cura di Giacomo Cacciatori

Ogni Stato membro della UE, inclusa l'Italia, deve rispettare specifici obblighi di tracciamento e rendicontazioni delle sovvenzioni e dei sostegni, in ambito fiscale e non, erogati a favore delle imprese. In "era COVID" si è visto un proliferare di tali aiuti (fondo perduto, garanzie, crediti di imposta ecc.) per sostenere l'economia in generale o particolari suoi settori.

Con il "Quadro temporaneo per le misure di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19" della Commissione Europea sono state innalzate le soglie di monitoraggio degli aiuti.

Entro il prossimo 30 novembre è richiesta la compilazione di un'autodichiarazione per il rispetto dei massimali sugli Aiuti di Stato ricevuti, in base alla sezione 3.1 e Sezione 3.12 del Quadro Temporaneo.

IN SINTESI

Gli Aiuti di Stato alle imprese sono oggetto di monitoraggio

Esistono massimali specifici per ogni tipologia di aiuto

Vanno rendicontati tramite apposita autodichiarazione

INTERESSA A

**SOCIETÀ DI CAPITALI
SOCIETÀ DI PERSONE
IMPRENDITORI INDIVIDUALI
PROFESSIONISTI**

Inquadramento generale

Con il **provvedimento 143438/2022** l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini e il contenuto dell'**Autodichiarazione per gli Aiuti di Stato** ricevuti in base alla sezione 3.1 e Sezione 3.12 del "Quadro temporaneo per le misure di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", meglio conosciuto come **Temporary Framework**, emanato dalla Commissione Europea con Comunicazione del 19/3/2020 (C 2020 1863 final) ed aggiornato da ultimo nel 2021 (C 564 2021 e C 2021 8442).

Infatti, a fronte della crescente necessità di aiutare le imprese colpite dalla crisi con **aiuti di stato di varia natura** (contributi a fondo perduto, crediti di imposta, garanzie su finanziamenti ecc.) per gli anni **2020 e 2021**, questo Quadro Temporaneo Aiuti di Stato, poi da ultimo prorogato fino al **30 giugno 2022**, ha previsto che - in deroga alla disciplina ordinaria - gli Stati membri possano concedere **sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti** alle imprese che "devono far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità" fino a questi massimali:

- **Euro 800.000** nel periodo **9.3.2020 - 27.1.2021**;
- **Euro 1.800.000** nel periodo **28.1.2021 - 31.12.2021**;
- **Euro 2.300.000** nel periodo **1.1.2022 - 30.6.2022**.

Per espressa indicazione della normativa europea, tali aiuti sono cumulabili con gli **aiuti de minimis** (vedi oltre).

Massimali di aiuti

Secondo un'esplicita previsione di Legge (c.d. regime "aiuti ombrello") rientrano nella **sez. 3.1** del Quadro, **ad esempio**, le seguenti agevolazioni nei vari decreti Covid emanati nel 2020 e 2021:

- **Disposizioni in materia di stralcio del saldo IRAP e acconti IRAP 2020**
- **Contributo a fondo perduto ex art. 25 DL Rilancio e art. 1 DL Sostegni e Sostegni bis**
- **Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo**
- **Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**
- **Esenzione IMU per il settore turistico**

Da ricordare che esiste poi un ulteriore massimale (**sez. 3.12** del Quadro) di ulteriori **10 milioni di euro** (innalzato poi a **12 milioni per il primo semestre 2022**) per ogni impresa, a condizione che ci siano **perdite di fatturato di almeno il 30%** rispetto ai vari periodi di riferimento dell'anno 2019 e che la compensazione non superi il 70% (90% per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da ricavi, ovvero delle perdite.

In definitiva, le imprese, se ne ricorrono i presupposti (perdite > 30%), quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti, possono far imputare gli aiuti eccedenti ai massimali della Sezione 3.12.

Si noti che tutti gli aiuti del Quadro Temporaneo Covid non possono essere concessi a imprese che si trovavano **già in difficoltà** alla data del 31.12.2019 (in base alla definizione comunitaria).

Regime de Minimis

Esistono poi i c.d. **aiuti de minimis** con specifico massimale, al di sotto del quale particolari aiuti sono **esclusi** dal monitoraggio del plafond delle sez. 3.1 e 3.12 del Quadro.

L'importo di tali aiuti in riferimento a ciascuna **"impresa unica" non può superare Euro 200.000** nell'arco di **tre esercizi finanziari**; solo per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non gli aiuti non possono superare **Euro 100.000** nell'arco di **tre esercizi finanziari**.

"Impresa unica" significa in buona approssimazione l'insieme delle imprese appartenenti a un **gruppo societario** (in virtù di vincoli societari o contrattuali).

Tenuto conto, quindi, della cumulabilità fra aiuti Quadro e de minimis, in generale, la soglia da ricordare è 14,5 milioni di Euro.

Registro Nazionale Aiuti di Stato

Da tutta questa normativa, discende che gli i aiuti di carattere fiscale debbano essere comunicati al **Registro Nazionale Aiuti di Stato** da parte dell'Agenzia delle Entrate, tramite la **dichiarazione dei redditi**. Infatti per il 2020 e 2021 è richiesto che queste informazioni siano inserite dai contribuenti in un **apposito quadro (RS)** della dichiarazione dei redditi.

Autodichiarazione Aiuti di Stato

In aggiunta agli obblighi da rispettare nella dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate con il **DM 11.12.2021** ha stabilito che il rispetto dei massimali del Quadro, sopra descritti, siano attestati da ciascun contribuente interessato mediante apposita **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**. Tale dichiarazione assolve anche la funzione di segnalare l'eventuale **riversamento spontaneo** laddove un'impresa si accorga di aver usufruito aiuti oltre l'importo dei massimali nel periodo di riferimento.

Ai fini di tali verifiche, come previsto nelle istruzioni per la compilazione del modello di autodichiarazione, occorre compilare **2 sezioni distinte**:

- **Sezione I del quadro A** (aiuti del regime "quadro") come da aiuti specificatamente previsti;
- **Sezione II "Altri aiuti"** del quadro con tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 diverse da quelle espressamente elencate nella Sezione I.

Si noti che per quest'ultima sezione non viene fornita un'elencazione esaustiva, bensì solo alcune casistiche di esempio.

In generale, ai fini del rispetto dei massimali rileva la **data di concessione di ogni singola misura agevolativa** (es. per i crediti di imposta, la data di effettiva compensazione).

Restituzione

Gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti devono essere **volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti** entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2021, quindi **30 novembre 2022**.

Per il riversamento si potrà usare il **modello F24**.

Esoneri

Si è **esonerati** dall'invio dell'autodichiarazione quando gli aiuti ricevuti siano stati già **"autodichiarati"** assieme all'istanza presentata per l'accesso agli aiuti stessi (come, ad esempio, è successo per il fondo perduto "perequativo"), sempre che nel frattempo il beneficiario non abbia fruito di ulteriori aiuti del "regime ombrello".

Non rappresenta invece motivo di esonero dalla presentazione la compilazione del **prospetto sugli aiuti di Stato (RS) del modello REDDITI 2021 e 2022** con riferimento agli anni 2020 e 2021.

Si segnala però che **le istruzioni ai modelli REDDITI 2022 prevedono la possibilità di non compilare il prospetto aiuti di Stato nel caso in cui gli stessi dati siano nell'autodichiarazione**.

Termine di invio

Il termine ad oggi previsto per l'invio telematico (intermediario) è il **30 novembre 2022**.

Istruzioni operative

Al fine di poter elaborare correttamente e puntualmente l'Autodichiarazione sugli Aiuti di Stato invieremo una bozza precompilata del **MODELLO MINISTERIALE** con i dati in possesso dello Studio.

Il modello deve essere opportunamente controllato e aggiornato nel caso di aiuti non gestiti dallo Studio e poi reso firmato.

Per maggiori informazioni:

segreteria@cctstudio.it 045 8051611

Tutte le news sono disponibili online sul nostro sito:

www.cctstudio.it

